



REPUBBLICA ITALIANA

213/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60241** del registro di segreteria, promosso da

omissis, nato a *omissis*, l'*omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Angela Maria Contento, c.f. CNTNLM73A48A149A, con studio in Bari, alla Piazza Moro, n. 37, pec: avvamcontento@pec.libero.it;

- *appellante* -

nei confronti di

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (C.F.: 80184430587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, al Largo Luigi Daga, n. 2, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

- **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B - pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

- *appellati*-

per la riforma

della sentenza n. 735/2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - depositata in data 24 agosto 2021.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 giugno 2024, con l'assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice, l'Avv. Angela Maria Contento per l'appellante, e l'Avv. Antonietta Coretti per l'Inps. Nessuno è comparso per il Ministero della Giustizia.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ha rigettato le due domande proposte dall'odierno appellante - ex Assistente capo della Polizia Penitenziaria, in quiescenza dal 24 febbraio 2018, con un'anzianità di servizio alla data del 31.12.1995 di 17 anni e mesi 5- ed in particolare:

a) quella tesa ad ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico - calcolato con il cd. sistema misto alla luce dell'anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni - mediante applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall' art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, per cui *“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo...”*.

Ad avviso del primo giudice, infatti, l'ambito applicativo di detta disposizione sarebbe limitato agli appartenenti alle Forze Armate,

ovvero, ai sensi del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, agli appartenenti a Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Corpo delle Capitanerie di porto e Arma dei Carabinieri, nonché, in forza dell'art. 1 del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 68, al Corpo della Guardia di Finanza, e dunque non potrebbe applicarsi al ricorrente in quanto gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, rientrerebbero, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1990 n. 395, nel novero delle Forze di polizia ad ordinamento civile, cosicché i criteri di calcolo del trattamento pensionistico andrebbero modulati su quelli del personale civile.

b) quella tesa alla riliquidazione del trattamento di quiescenza con gli incrementi stipendiali automatici pensionabili legati alla progressione di carriera, maturati (dal 2011 al 2014 quando era ancora in servizio) e non percepiti per effetto dei c.d. "blocchi stipendiali" di cui all'art. 9 commi 1 e 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dall'art. 9 della legge 30 luglio 2010 n. 122.

Il giudice di prime cure, a motivazione del diniego della riliquidazione di cui trattasi, ha richiamato la sentenza di questa Sezione n. 279/2020, di cui ha condiviso la motivazione, con riferimento ai principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 200/2018 e n. 167/2020 che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali del ridetto art. 9, comma 21, peraltro evidenziando che spetta al legislatore prevedere espressamente la mancata applicazione delle riduzioni e dei

tagli stipendiali anche ai fini previdenziali, mai disposta per casi analoghi a quello in esame.

Alla soccombenza ha fatto seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'Inps, liquidate equitativamente in euro 500,00.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello il pensionato, notificato in data 20 agosto 2022, lamentando:

- la violazione della sopraggiunta disciplina, applicabile retroattivamente, prevista dall'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che avrebbe riconosciuto il beneficio di cui al ridetto articolo 54 anche al personale della Polizia Penitenziaria, per cui l'aliquota di rendimento del 2,44 per cento troverebbe applicazione anche nei confronti del personale già collocato in quiescenza alla data del 31.12.2021, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022, come chiarito alla luce degli atti parlamentari e della Circolare Inps n. 44/2022.

- con riferimento al rigetto della domanda di riliquidazione della pensione con le maggiorazioni stipendiali non godute a causa del cd. blocco stipendiale disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010, l'appellante ha lamentato la mancata considerazione della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 178/2015, dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111,

norma che, insieme ad altre norme, ha previsto la proroga della suindicata *“cristallizzazione”* al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2015, indicando tali date quale termine finale del blocco. Ad avviso dell'appellante infatti *“l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte Costituzionale comporta inequivocabilmente il conseguente diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti e godere dei benefici economici e previdenziali relativi allo scaglione maturato “pro quota” per l'anno 2015, ovvero dal 30 luglio 2015 (primo giorno successivo alla pubblicazione della richiamata sentenza nella Gazzetta Ufficiale) sino al 31.12.2015.”*

- con riferimento alla condanna alle spese, l'appellante ha evidenziato la mancata applicazione della norma in tema di spese di cui all'art. 31, comma 3, del c.g.c., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 con riferimento all'art. 92, secondo comma, c.p.c., evidenziando che per la novità della questione trattata e dell'orientamento ondivago della giurisprudenza in tema del ridetto art. 54, avrebbe dovuto essere disposta la mera compensazione delle spese.

Ha dunque concluso come segue:

“in riforma dell'impugnata sentenza siccome manifestamente infondata e comunque erronea, accogliere la domanda proposta da omissis con ricorso iscritto al n. 36127 del registro di segreteria, con l'accertamento e la declaratoria, in favore dell'odierno appellante e nei confronti dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, e del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione

Penitenziaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in applicazione della disciplina e dei criteri di calcolo della pensione normale siccome previsti dall'art. 54 del Testo Unico D.P.R. n. 1092/1973, per aver conseguito, alla data del 31.12.1995, un'anzianità di servizio inferiore a diciotto anni; nonché alla riliquidazione della pensione tenendo conto delle maggiorazioni stipendiali non godute a causa del cd. blocco stipendiale disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010, in applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale con sentenza n. 178/2015, dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto Legge n. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della detta sentenza nella gazzetta ufficiale (avvenuta il 29 luglio 2015)...

- con condanna di parte appellata al pagamento in favore dello stesso istante dei ratei arretrati a far data dalla data del pensionamento (24.02.2018), ovvero dalla diversa data ritenuta equa e di giustizia, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati secondo le modalità indicate dalle SS.RR. della Corte dei Conti sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio;

- in subordine, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata disposta la condanna alle spese di lite di *omissis* in favore dell'INPS per

l'importo liquidato equitativamente in € 500,00, siccome manifestamente infondata e comunque erronea; e, per l'effetto, disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio."

3. Con memoria di costituzione, depositata in data 18 gennaio 2024, l'Inps ha evidenziato la correttezza della sentenza di prime cure, non appartenendo il pensionato alla categoria degli *ex* militari, per essere la Polizia un Corpo ad ordinamento civile, al quale quindi applicare il regime pensionistico dei dipendenti civili dello Stato.

Ad avviso dell'Inps la sopravvenuta norma di cui al richiamato art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021, si applicherebbe solamente ai trattamenti da liquidarsi con decorrenza gennaio 2022 e non anche al caso in esame, caratterizzato dall'avvenuta liquidazione della pensione in epoca (2018) anteriore alla entrata in vigore della norma.

In via subordinata l'Inps ha richiamato l'orientamento delle Sezioni di Appello di questa Corte per cui l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo decorrerebbe solo dal primo gennaio 2022.

Secondo l'Istituto previdenziale anche il secondo motivo di appello sarebbe infondato, dovendosi fare applicazione dell'orientamento di questa Sezione in materia -cui la sentenza di prime cure si sarebbe conformata- anche in considerazione della declaratoria di legittimità costituzionale della norma di riferimento. Sarebbe poi inconferente la declaratoria di illegittimità costituzionale del perdurare del blocco delle

retribuzioni dei pubblici dipendenti, anche perché non vi sarebbe alcuna prova di aumenti stipendiali goduti dall'appellante, che non potrebbero quindi influire sul trattamento pensionistico attratto al sistema misto, e dunque contributivo per gli anni in esame.

Anche le doglianze relative alla condanna alle spese sarebbero prive di fondamento.

Ha concluso chiedendo:

- in via principale, di respingere integralmente il gravame proposto;
- in via del tutto subordinata, di riconoscere il diritto al ricalcolo della quota retributiva della pensione oggetto di causa, con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile, solo a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Con successiva memoria l'appellante ha insistito per l'accoglimento del gravame, precisando che la richiamata legge di bilancio 2022, quale *ius superveniens*, produrrebbe i suoi effetti dalla data di entrata in vigore del 1 gennaio 2022, con diffusa illustrazione delle ragioni a sostegno dell'appello e della giurisprudenza di riferimento (sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte e l'aliquota annua, per l'applicazione del ridetto art. 54, del 2,44% ivi indicata; sentenza n. 178/2015 della Corte costituzionale), con richiesta di spese per il doppio grado di giudizio con distrazione.

5. All'udienza del 7 marzo 2024 il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza -in considerazione dell'assenza del difensore dell'appellante e

dell'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza della difesa dell'appellante di rinvio dell'udienza- ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

6. All'odierna udienza sia il difensore dell'appellante che la difesa dell'Inps hanno insistito nelle rispettive prospettazioni, riportandosi ai documenti depositati in atti. Il Ministero della Giustizia non è comparso. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

7. Preliminarmente il Collegio rileva che, malgrado la regolarità delle notifiche dell'atto di impugnazione e del d.f.u., come comprovate dal difensore dell'appellante anche all'odierna udienza, il Ministero della Giustizia, non risulta costituito in giudizio, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c.

8. Con riferimento al primo motivo di appello l'odierno Collegio ne rileva la parziale fondatezza.

La fattispecie all'esame concerne infatti l'applicabilità dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 al personale appartenente alla Polizia Penitenziaria, titolare di pensione liquidata con il sistema "misto", ex art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio utili ai fini previdenziali e con un'anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni.

Occorre dunque verificare l'applicabilità agli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria della norma invocata di cui all'art. 54 del T.U. n. 1092/1973, che contempla unicamente il personale militare.

In proposito il giudice di prime cure ha correttamente affermato che per il suddetto personale, in quanto equiparato a quello civile, non trova applicazione, *tout court*, l'invocato art. 54, non potendosi dare rilievo al fatto che al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 1092/1973 il Corpo avesse ordinamento militare, poiché il trattamento pensionistico va liquidato applicando la normativa vigente nel momento in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica" (Corte conti, Sez. I App. sent. n. 179/2023 in data 13.4.2023; Sez. giur. per la regione Siciliana, sent. n. 284/2020 in data 11.6.2020; Sez. Giur. Lazio sent. n. 133/2021 in data 24.2.2021).

Occorre tuttavia precisare che, quanto detto, vale solo per le prestazioni pensionistiche maturate al 31.12.2021.

Diverso discorso deve essere fatto invece per il periodo successivo al 1.1.2022, data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*, il cui art. 1, comma 101, ha previsto espressamente che *"Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della*

pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".

L'orientamento di questa Sezione per cui la norma appena citata ha valore solo per il futuro -e dal quale non vi è motivo di discostarsi anche per la fattispecie in esame- ha trovato recente conferma per cui: *"La soluzione interpretativa prospettata da questa Sezione con la citata sentenza n. 45/2022, peraltro, ha trovato l'avallo della Corte costituzionale nella recente sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, con la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha anche puntualizzato come lo jus superveniens costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse "giustamente" avere una "applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022". (Corte conti. Sez. I App. sent. n. 45/2022 e n. 179/2023).*

Si è poi, in dettaglio, osservato che la sopravvenienza della norma, rispetto alla pronuncia di prime cure, non incide comunque sulla sua applicabilità (Corte conti, Sez. I App. sent. n. 62/2024).

Pertanto all'appellante -che rientra nell'ambito di applicazione della normativa appena richiamata (alla data del 31.12.1995 vantava una

anzianità contributiva di 17 anni e 5 mesi)- dovrà essere riliquidato il trattamento pensionistico, a decorrere dal 1 gennaio 2022, con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile sulla quota di pensione regolata con il sistema c.d. retributivo in applicazione dell'art. 54 del DPR 29.12.1973 n. 1092, con corresponsione di arretrati e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 167, terzo comma, del c.g.c., a decorrere dalla data suddetta al saldo.

9. Con riferimento al secondo motivo di doglianza il Collegio ne rileva invece l'infondatezza, meritando conferma la sentenza di prime cure che ha richiamato principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. Infatti, da ultimo con una recente pronuncia, si è avuto modo di precisare che "Il comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, conv. nella L. n.122/2010 ha espressamente previsto che "per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati,

conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”.

Il successivo comma 21 ha poi disposto che “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.

Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni

2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. “

La norma *de qua*, dettata al fine di contenere la spesa in materia di impiego pubblico (come risulta dalla relativa rubrica), è stata estesa agli anni 2014 e 2015 dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 122/2013 e dall’art. 1, comma 256, della L. n. 190/2014.

Orbene, il chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra riportate esclude la possibilità di valorizzare, a fini pensionistici, gli incrementi retributivi automatici maturati durante il periodo del blocco perché mai entrati nella base retributiva e contributiva degli interessati, con conseguente impossibilità di inserimento nella corrispondente base pensionabile ex art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e art.1866 del D.lgs. n. 66/2010.

Sul punto la giurisprudenza delle Sezioni di appello di questa Corte è granitica (*ex multis*, Sez. II App. sent. nn. 269/2018, 345/2021, 387/2021; Sez. I App. sent. nn. 23/2019, 151/2021, 263/2021; Sez. III App., sent. n. 25/2021), alla luce anche dei principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 304 e 310 del 2013, nn. 154/2016, 96/2016, 200/2018, 167/2020).

Tra l’altro, il Giudice delle leggi ha sottolineato che “Il contenimento della retribuzione nel quadriennio suddetto ha comportato, come conseguenza, che la retribuzione calcolata con il criterio limitativo in questione è stata anche la base di calcolo della contribuzione

previdenziale ed è quella rilevante al fine della quantificazione del trattamento pensionistico, sia nel generalizzato sistema contributivo, sia in quello residuale ancora retributivo. Il differenziale tra la retribuzione percepita (perché "spettante" in ragione del criterio limitativo suddetto) e quella che altrimenti sarebbe stata percepita dal pubblico dipendente, ove tale criterio non fosse stato applicabile, rappresenta una quota di retribuzione virtuale non rilevante ai fini pensionistici, perché non spettante né percepita. Manca una disposizione che deroghi a tale effetto naturale della limitazione legale della retribuzione spettante nel quadriennio in questione, a differenza di quanto è invece previsto come eccezione alla regola da altre disposizioni dello stesso censurato art. 9 del D.L. n. 78 del 2010, sia al comma 2 (...) sia al comma 22 (...). Né, in generale, per il pubblico impiego è prevista alcuna contribuzione figurativa su tale quota differenziale, altrimenti necessaria ove in ipotesi essa dovesse rilevare ai fini pensionistici" (sent. n. 200/2018).

Con particolare riferimento, inoltre, alla presunta disparità di trattamento fra personale in servizio e personale cessato, la richiamata decisione n. 200/2018, ha chiarito che l'attribuzione, allo scadere del quadriennio, di una retribuzione superiore, rilevante anche sul piano previdenziale "si giustifica - senza che perciò sia leso il principio di eguaglianza - per l'incidenza del "fluire del tempo" che costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa (ex plurimis,

sentenze n. 104 del 2018, n. 53 del 2017, n. 254 del 2014)” aggiungendo, che “ spetterebbe comunque al legislatore, nell'esercizio discrezionale delle scelte di politica economica e di compatibilità con l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica, prevedere eventualmente la riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, collocati in quiescenza nel quadriennio del blocco degli incrementi stipendiali, e che nello stesso periodo abbiano conseguito una progressione di carriera o un passaggio a un'area superiore".

Sul punto, va rimarcato che con la sentenza n. 310/2013, la Corte costituzionale ha sì posto attenzione al carattere “transeunte” delle misure dettate dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale (art. 9, comma 21, d.l. 78/2010), ma nel ribadire quanto già osservato in precedenti pronunce, ha altresì ritenuto che la ragionevolezza della misura dovesse riscontrarsi nel fatto di essersi posta l'obiettivo di “un risparmio di spesa riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono – per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio”.

In ogni caso, tali principi hanno trovato ulteriore conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 167/2020 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle predette disposizioni (comma

21, del D.L. n.78/2010, conv. nella L. n.122/2010; art.1, comma 1, lett. a) del d.P.R. n.122/2013; art.1, comma 256, della L. n. 190/2014) in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 5 agosto 1955, n. 848...

...Circa i profili di illegittimità per violazione degli artt. 36 e 38 Cost. delle impugnate disposizioni ... si è ancora una volta ribadito che il principio di proporzionalità ed adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non significa automatica ed integrale coincidenza tra ammontare della pensione e retribuzione essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore e che "la mancanza di forme di recupero e l'effetto di cosiddetto "trascinamento" nel tempo delle misure di blocco e sterilizzazione costituiscono - in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario - conseguenze di tale scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore"...

Le argomentazioni succitate a sostegno della legittimità della disposizione contenuta nell'art.9, comma 21, sono state, da ultimo, ribadite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 92/2021.

Con tale pronuncia è stata nuovamente valutato il profilo dell'asserita disparità di trattamento tra coloro che rimangono in servizio dopo la cessazione del blocco, per i quali i relativi effetti sono solo temporanei, e quanti sono collocati a riposo "in costanza" del blocco medesimo, nei

confronti dei quali tali effetti diventano permanenti, perché si riverberano sul trattamento pensionistico. In proposito, è stato ribadito che le ricadute sul trattamento pensionistico in caso di collocamento in quiescenza nel periodo del blocco sono il fisiologico effetto del “fluire del tempo”, che costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa.

In particolare, si è affermato che anche la speciale promozione cosiddetta “alla vigilia”, contemplata dall’art. 1076, comma 1, cod. ordinamento militare, abrogata dall’art. 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “rappresenta una progressione in carriera ancorché di efficacia limitata ad un solo giorno e quindi, non essendo eccettuata dal generale regime di blocco della progressione economica in tutto il pubblico impiego, rientra anch’essa nell’ampia nozione di «progressioni in carriera comunque denominate», con conseguente assoggettamento alla disciplina limitativa censurata nella parte in cui ha previsto che esse hanno effetto, per gli anni del blocco, «ai fini esclusivamente giuridici».

Le ricadute sul trattamento pensionistico in caso di collocamento in quiescenza nel periodo del blocco sono già state esaminate da questa Corte nella richiamata pronuncia (sentenza n. 200 del 2018), secondo cui la «circostanza che, superato il quadriennio, al dipendente “promosso” sia attribuita una retribuzione superiore, rilevante anche sul piano (contributivo e) previdenziale e del trattamento pensionistico, si

giustifica – senza che perciò sia leso il principio di eguaglianza – per l’incidenza del “fluire del tempo”; anche con riferimento all’ulteriore prolungamento per un anno del blocco retributivo (art. 1, comma 256, legge n. 190 del 2014), questa Corte (sentenza n. 167 del 2020) ha dato continuità a tale orientamento ribadendo che la ricaduta sul piano del rapporto previdenziale della regola dell’invarianza della retribuzione dei pubblici dipendenti in caso di progressione di carriera è generalizzata e non consente di porre utilmente a raffronto il trattamento pensionistico, spettante ai dipendenti collocati in quiescenza nel corso del quinquennio in questione, con quello riconosciuto ai dipendenti collocati in quiescenza dopo la scadenza di tale periodo.” (Corte conti, Sez. II App., sent. n. 294/2022 in data 6 luglio 2022).

Tornando al caso in esame, il giudice territoriale risulta essersi conformato ai principi poco sopra riassunti, dai quali, per quanto detto, non vi è motivo di discostarsi, anche con riferimento all’invocato diritto del ricorrente a godere dei benefici economico-previdenziali relativi allo scaglione maturato “pro-quota” per l’anno 2015, ovvero dal 30 luglio 2015 (primo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 -invocata dall’appellante- in quanto recante la declaratoria di illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva di cui all’art. 16, comma 1, lett. b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) - sino al 31 dicembre 2015.

A rigore, si osserva che nelle conclusioni del ricorso di primo grado la domanda dell'istante era limitata all'accertamento del proprio diritto alla ricostituzione e riliquidazione del trattamento pensionistico goduto, con decorrenza dal 24 febbraio 2018, in ragione delle classi e degli scatti stipendiali non corrisposti durante il c.d. "blocco stipendiale retributivo" (ex art. 9, commi 1 e 21, del decreto legge n. 78/2010) per i soli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, senza alcuna menzione dunque dell'anno 2015, benché la sentenza della Corte costituzionale citata -che ne consentirebbe, secondo il pensionato, il computo- fosse già stata pubblicata al momento del deposito del ricorso (28 agosto 2020).

Ora, in disparte la circostanza del richiamo alla precitata sentenza nelle brevi note scritte depositate dal ricorrente in prime cure, è in realtà solo con l'odierno atto di appello che la domanda viene estesa agli adeguamenti stipendiali per l'anzidetto periodo (30 luglio 2015-31 dicembre 2015), originando così una domanda nuova, tuttavia vietata nel giudizio di appello, nel quale non è ammissibile.

Ad abundantiam si osserva solamente che questa Corte, anche in una recente pronuncia, ha chiarito che è "...inconferente il richiamo alla sentenza della Consulta n. 178/2015 recante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del D. L. 6 luglio 2011, n. 98...Dall'esame di tale pronuncia non emergono, infatti, ad avviso del Collegio, elementi idonei a consentire il ripristino delle maggiorazioni stipendiali a decorrere dal giorno successivo alla

pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale, posto che la medesima sentenza, oltre che rimettere al legislatore il compito di ripristinare “l’ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato”, ribadisce, invece, che: “le censure formulate con riguardo all’estensione delle misure restrittive oltre i confini temporali originariamente tracciati non si dimostrano fondate, al pari di quelle che riguardavano le originarie disposizioni del d.l. n. 78 del 2010” che assumevano “carattere generale” e rispondevano “all’esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l’incremento delle retribuzioni del settore privato” essendo così stata chiaramente riconosciuta “la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento”.

Il blocco retributivo è, quindi, “durato complessivamente un quinquennio (dal 2011 al 2015)” (Corte Cost., sent. n. 267/2020), con conseguente infondatezza del motivo di gravame volto all’ottenimento delle maggiorazioni stipendiali non godute in tale periodo per effetto della normativa dettata dall’art. 9, commi 1 e 21 del D.L. n. 78/2011 e delle successive proroghe.

Infatti, soltanto con la successiva approvazione del d.P.R. n. 39/2018 sono stati disposti, per il triennio 2016-2018, gli incrementi retributivi e gli

scatti stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare...(Corte conti, I Sez. App., sent. n. 57/2024, in data 28 febbraio 2024).

Infine si osserva che, dai documenti di causa, non risulta che il pensionato abbia mai ottenuto, in via amministrativa o giudiziale, la corresponsione di detti emolumenti retributivi dai quali sarebbe dovuta derivare la contribuzione previdenziale con riguardo alla quale si chiede in questa sede il riconoscimento a fini pensionistici.

10. Con riferimento al terzo motivo di appello, si osserva che l'accoglimento parziale del primo motivo di appello, la *querelle* che si è formata in merito all'applicazione del ridetto art. 54 al personale della Polizia penitenziaria, con i conseguenti orientamenti divergenti della giurisprudenza, e l'intervento normativo sopravvenuto, impongono di disporre la compensazione delle spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio.

11. Conclusivamente, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio accoglie parzialmente il primo motivo di appello, rigettando per il resto.

Le spese di difesa di entrambi i gradi di giudizio sono compensate.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente

pronunciando sull'appello iscritto al n. **60241** del registro di segreteria promosso da *omissis*

-dichiara la contumacia del Ministero della Giustizia;

-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dispone la riliquidazione del trattamento pensionistico dell'appellante, con applicazione del coefficiente del 2,44 per cento nei termini di cui in motivazione e con condanna dell'INPS al pagamento di arretrati e della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del 1 gennaio 2022 al saldo.

Spese di difesa compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 6 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Beatrice MENICONI

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/09/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI